



Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO
L'Università dei due mari



Politecnico
di Bari



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



UNIVERSITÀ
LUM
Jean Monnet

ACCORDO QUADRO

TRA

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata, di seguito denominata “Amministrazione Penitenziaria”, codice fiscale 93057350725, di seguito brevemente indicato come PRAP, con sede in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 309 CAP 70125, rappresentato dal Provveditore dott. Giuseppe Martone, nato a Somma Vesuviana (NA) il 10.06.1959, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente

E

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale 80002170720, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, CAP 70121, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 3.01.1959, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente

E

L'Università del Salento, codice fiscale 80008870752, con sede in Lecce, Piazza Tancredi 7, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Fabio Pollice, nato a Napoli il 23.11.1966, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente

E

il Politecnico di Bari, codice fiscale 93051590722, con sede in Bari, Via Amendola 126/b, rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Francesco Cupertino,

nato a Fasano (BA) il 21 dicembre 1972, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente

E

l'Università degli Studi di Foggia, codice fiscale 94045260711, con sede in Foggia, via Gramsci 89-91, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce il 16.02.1975, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente

E

l'Università LUM Giuseppe Degennaro, codice fiscale 93135780729, con sede in Casamassima (BA) S.S 100 Km 18, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Antonello Garzoni, nato a Bari il 14 giugno 1969, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente

PREMESSO

- che la legge n. 354/75 all'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, intitolato "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", prevede che "La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa";
- che l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra - universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che la Costituzione riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale e che l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e

limitative della libertà" (d'ora in poi: Ordinamento penitenziario) considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;

- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia hanno stipulato il 23 maggio 2016 un Protocollo d'intesa denominato "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei servizi minorili della Giustizia;
- il protocollo d'intesa siglato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Conferenza Nazionale Universitaria Poli Penitenziari brevemente indicata come CNUPP sottoscritto in data 11 settembre 2019, teso a promuovere e/o consolidare rapporti con il mondo universitario, al fine di elaborare linee guida che rendano omogenee le forme di collaborazione con le Università, ampliare le opportunità formative dei soggetti reclusi ed implementare la collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria per iniziative di studio e ricerca su temi di comune interesse;

VISTO

- il D.P.R. 20 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- la Legge n. 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la circolare del Ministero della Giustizia n. 3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento "Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali. Regioni e Stato - Politiche attive per istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro",

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario configura l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione, inserendola tra gli interventi attraverso i quali "principalmente" si attua il trattamento rieducativo;
- l'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario così come modificato dal d.lgs. del 2 ottobre 2018, n.123 impegna l'Amministrazione a curare la formazione culturale e professionale dei detenuti, sancendo che “sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli di intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti ed internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92.”;
- l'art. 44 del D.P.R. n. 230 del 2000 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, l'agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- il predetto art. 44 prevede altresì che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, in camere o reparti adeguati e che siano resi per loro disponibili appositi locali comuni, potendo comunque essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;
- le parti intendono agevolare la possibilità di accesso agli studi universitari, considerato dalla normativa vigente come importante elemento nel processo di risocializzazione del soggetto privato della libertà personale;
- per il perseguimento del fine sopra indicato è necessaria una collaborazione diretta con l'Amministrazione Penitenziaria;

- la volontà dell'Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata è di pervenire ad un unico Atto convenzionale, sottoscritto contestualmente da tutti i Rettori delle Università Pugliesi e dalla stessa Amministrazione Penitenziaria regionale, al fine, successivamente, di costituire un polo didattico universitario penitenziario;
- che il presente accordo rappresenta il presupposto per la sottoscrizione di futuri accordi/protocolli ai fini della costituzione di un polo universitario penitenziario, sul modello già realizzato con successo da altre Università, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari interessati il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità che saranno disciplinate negli atti regolamentari e le procedure e le condizioni vigenti presso ciascun Ateneo che intenderà aderire al progetto;

CONVENGONO

di dare avvio alla collaborazione tra le istituzioni contraenti individuando aree di intervento mirate a:

- favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria, per sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Puglia con l'obiettivo primario del reinserimento;
- favorire la formazione universitaria del personale operante nel territorio di competenza del Provveditorato della Puglia.

Con la stipula del presente accordo le parti convengono, altresì, sull'obiettivo comune rappresentato dall'impegno di pervenire alla costituzione del "Polo didattico universitario penitenziario" tra l'Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata e gli Atenei pugliesi, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari

interessati il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità che saranno disciplinate negli atti regolamentari e le procedure e le condizioni vigenti presso ciascun Ateneo.

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Le Università contraenti si impegnano ad agevolare il compimento degli studi universitari dei detenuti ristretti presso gli Istituti Penitenziari della Puglia e della Basilicata fornendo sostegno didattico e burocratico agli studenti reclusi, e ove possibile, a coloro che sono in misura alternativa:

- a) reperendo sia i tutor che il personale docente che volontariamente, nell'ambito di propri compiti istituzionali, si impegnerà in attività di orientamento, di consulenza e di didattica rivolte ai detenuti iscritti ai corsi di studio universitari;
- b) incentivando la partecipazione e l'impegno dei tutor e del personale docente di cui sopra;
- c) agevolando gli studenti mediante l'esonero, totale o parziale, dal pagamento delle tasse universitarie, tenendo conto delle disposizioni degli Organi di Governo di ciascuna Università, da recepire nei rispettivi Regolamenti sulla contribuzione studentesca;
- d) utilizzando l'insegnamento a distanza, ove impiegato dalla struttura didattica coinvolta e consentito dalle misure detentive;
- e) garantendo il completamento della carriera e l'effettiva possibilità di acquisire tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a:

1. fornire gli spazi didattici necessari per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio negli istituti penitenziari;
2. assicurare la continuità del progetto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi e disporre in ordine ad eventuali problemi di trasferimento dei detenuti studenti, salvo le esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
3. favorire, ove possibile, l'utilizzo dell'insegnamento a distanza;
4. trasmettere tempestivamente, per il tramite delle Direzioni degli istituti penitenziari coinvolti, ai referenti amministrativi delle Università contraenti per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, le richieste degli studenti per la fissazione delle prove d'esame;
5. agevolare l'ingresso negli istituti penitenziari dei docenti e/o tecnici dell'Università incaricati di svolgere attività di tutorato o impegnati nelle commissioni d'esame, mediante il previo invio dei soli dati anagrafici degli stessi, ferma restando la necessità di identificazione all'ingresso;
6. favorire gli studi universitari, prevedendo in particolare, per i detenuti studenti, l'assegnazione, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo inoltre disponibili appositi locali comuni. Agli studenti sarà consentito tenere nelle proprie camere e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari per lo studio. In tal senso l'Amministrazione Penitenziaria s'impegna a promuovere il completamento del corso di studio intrapreso evitando, salvo gravi, fondati e comprovati motivi, il trasferimento dei detenuti in altri istituti;
7. favorire i detenuti studenti nella preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, consentendo l'accesso ai canali di informazione

bibliografica, di elaborazione e calcolo che si rivelino utili ai fini della predisposizione della tesi di laurea.

ARTICOLO 4

Le Università si rendono disponibili ad elaborare progetti di studio e ricerca nell'ambito penitenziario, prevedendo un eventuale coinvolgimento dei detenuti. Gli obiettivi e le modalità di tali attività saranno di volta in volta concordati dai firmatari del presente accordo attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 5

Le Università si impegnano ad individuare modalità di collaborazione reciproca per:

l'effettuazione di stage/tirocini di studenti iscritti all'Università e/o percorsi di formazione post-laurea per i propri laureati; tali inserimenti avverranno nel rispetto dei vigenti regolamenti universitari in tema di stage/ tirocinio, della normativa vigente e delle esigenze di sicurezza degli Istituti secondo le modalità e i criteri contenuti nello schema tipo predisposto dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

ARTICOLO 6

Le parti si impegnano a prevedere momenti di formazione congiunta attraverso azioni formative e di aggiornamento che coinvolgano dirigenti penitenziari, funzionari dell'area educativa, personale di polizia penitenziaria e docenti universitari. Con il concorso delle parti potranno essere attivate borse di studio e di ricerca riferibili alle forme della privazione della libertà e ai diritti delle persone che vi sono sottoposte.

ARTICOLO 7

Le Università consentiranno al personale docente universitario di svolgere volontariamente e/o su progetto finalizzato e previo nulla osta della

Scuola/Dipartimento di appartenenza nell'ambito dei compiti istituzionali, attività di docenza, orientamento, consulenza, tutorato e ricerca.

Le Università valuteranno inoltre tutte le possibilità per incentivare la partecipazione e l'impegno dei docenti e dei collaboratori anche attraverso il loro accreditamento presso la Scuola Superiore dell'Esecuzione penale "Piersanti Mattarella" di Roma secondo le direttive di cui al PCD del 10 febbraio 2011 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n.7 del 15/04/2011.

Le Direzioni degli Istituti Penitenziari che partecipano al progetto, assicureranno la continuità di gestione dello stesso e, ove richiesto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi, e concorreranno all'acquisizione delle attrezzature necessarie disponendo in ordine a eventuali problemi di mobilità dei detenuti, assumendosene i relativi oneri. Spetteranno alle stesse direzioni l'individuazione e l'eventuale selezione del personale di supporto o appartenente ad Associazioni di volontariato, provvedendo inoltre a sostenere le spese per le attrezzature, gli arredi e il materiale didattico nonché le spese generali di funzionamento eventualmente necessarie; con riferimento al materiale didattico l'Amministrazione Penitenziaria si adopererà per il reperimento delle risorse sul territorio.

L'Amministrazione Penitenziaria interverrà, valutando e approvando il piano annuale delle spese necessarie per le dotazioni richieste dalle Direzioni interessate - relativamente alle sezioni destinate ai Poli Universitari - e concorderà con gli Uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le linee di azione per il potenziamento del progetto.

Le Parti contraenti, peraltro, valuteranno la possibilità di finanziare il presente progetto - o parte di esso - concorrendo come co-proponenti, eventualmente in

collaborazione con altri enti pubblici e/o del privato sociale, a bandi per progetto finalizzati sia a livello nazionale che internazionale.

ARTICOLO 8

Al fine di verificare gli obiettivi raggiunti e di individuare eventuali criticità da risolvere, si riunisce, almeno annualmente, un Comitato scientifico, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione, formato dal Rettore o suo delegato, dal Provveditore o suo delegato, dal Garante o suo delegato, dai Direttori degli Istituti penitenziari coinvolti o loro delegati, e dai docenti indicati come referenti didattici dalle strutture didattiche coinvolte. Il Comitato sarà presieduto dal Rettore ovvero da un suo delegato. Alle riunioni parteciperà, con funzioni il Segretario, un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria.

ARTICOLO 9

Le Università si impegnano a favorire la formazione universitaria e post-universitaria del personale dell'Amministrazione penitenziaria prevedendo per lo stesso, compatibilmente con la vigente normativa, eventuali condizioni agevolative. Inoltre, specifici accordi potranno essere sottoscritti fra le strutture delle Università e l'Amministrazione penitenziaria al fine di favorire la formazione continua e ricorrente di tale personale, nonché progetti di miglioramento, innovazione e inclusione di interesse reciproco.

ARTICOLO 10

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, le Università provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti detenuti che accedono ai corsi in virtù del presente accordo.

Il trattamento dei predetti dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del D.lgs 106/2003,

come modificato e integrato dal D.lgs 101/2018, nonché dei Regolamenti in materia di protezione dei dati personali in vigore presso ciascun Ateneo coinvolto.

Nelle certificazioni e comunicazioni rilasciate all'interessato o a terzi che ne abbiano diritto, il detenuto è indicato con i soli dati identificativi anagrafici o amministrativi, mentre non dovrà essere indicato il suo stato detentivo o la posizione giuridica.

ARTICOLO 11

Il presente accordo avrà la durata di tre anni e diverrà operativo a partire dall'anno accademico 2020/2021, tenendo conto delle disposizioni degli Organi di Governo di ciascuna Università, da recepire nei rispettivi Regolamenti sulla contribuzione studentesca.

ARTICOLO 12

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme di legge e alla normativa universitaria e penitenziaria vigenti.

ARTICOLO 13

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alle controparti mediante comunicazione scritta.

ARTICOLO 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A — parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale ed è a carico degli Atenei in egual misura.

ARTICOLO 15

Il presente Atto è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

ARTICOLO 16

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo o dalla applicazione degli Accordi specifici di attuazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari.

ARTICOLO 17

.Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della medesima, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy (D.Lgs.196/2003) come novellato dal D.Lgs.101/2018. Titolari del Trattamento sono le Parti sopra individuate, denominate e domiciliate.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA,
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA PUGLIA E BASILICATA
IL PROVVEDITORE REGIONALE
dott. Giuseppe Martone

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
IL MAGNIFICO RETTORE
prof. Stefano Bronzini

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO
IL MAGNIFICO RETTORE
prof. Fabio Pollice

POLITECNICO DI BARI
IL MAGNIFICO RETTORE
prof. Francesco Cupertino

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
IL MAGNIFICO RETTORE
prof. Pier Paolo Limone

UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
IL MAGNIFICO RETTORE
prof. Antonello Garzoni
